



COMUNE DI TRENTO

# *Protocollo d'intesa*

*tra*

*Agenzia delle Entrate  
Direzione Provinciale di Trento*

*e*

*Comune di Trento*

*per*

*sviluppare forme di cooperazione e di scambio di  
informazioni al fine di una efficace azione di  
contrasto all'evasione fiscale*

TRENTO, 18 luglio 2007



COMUNE DI TRENTO

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL  
COMUNE DI TRENTO PER SVILUPPARE FORME DI COOPERAZIONE E  
DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI AL FINE DI UNA EFFICACE AZIONE DI  
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE.

L'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d –  
C.F. 06363391001 – legalmente rappresentata dal dott. Antonino Gentile,  
Direttore della Direzione Provinciale di Trento

e

il Comune di Trento (di seguito denominato “Comune”), con sede in Trento, Via  
Belenzani n. 12 - C.F. 00355870221 - legalmente rappresentato dal dott. Alberto  
Pacher, Sindaco del Comune di Trento

premesso che:

- le Parti intendono sviluppare forme di cooperazione e di scambio di informazioni per una più efficiente gestione dei tributi di rispettiva competenza, il miglioramento dei servizi resi ai contribuenti ed un efficace contrasto all'evasione fiscale;
- al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria, l'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra le Amministrazioni centrali, le regioni e gli enti locali;
- l'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente;

- ai sensi dell'art. 3 del proprio statuto l'Agenzia, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale, promuove e fornisce servizi alle regioni e agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso dei tributi e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali;

- la Legge 30/12/2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), art. 1, comma 336, prevede che i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, possono invitare i contribuenti a dichiarare la variazione d'immobile assegnando un termine di novanta giorni, dandone nel contempo comunicazione all'Ufficio del Catasto. Nel caso in cui il contribuente non provveda, tramite un tecnico abilitato, a presentare gli atti di aggiornamento catastale entro tale termine, l'Ufficio del Catasto procederà d'Ufficio con spese a carico dell'interessato.

- la Legge del 09/03/2006 n. 80 ha variato il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 per il quale entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui sono divenuti utilizzabili devono essere dichiarate all'Ufficio del Catasto anche le variazioni d'immobili che si trovino in situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali a seguito di ristrutturazione edilizie;

- l'art. 43, comma 6 del D.P.R. 28/12/2000. n. 445 stabilisce che *“I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”*;

- l'Agenzia delle Entrate, con i Provvedimenti di data 02 e 24 ottobre 2006, ha disposto in merito alle comunicazioni da effettuare all'Anagrafe Tributaria e relative alle denunce di inizio attività, ai permessi di costruire ed agli altri atti in

materia di attività edilizia, ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas;

- la Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), art. 1, comma 105 prevede che:” *I comuni trasmettono annualmente all’Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)*”;

- il successivo comma 106 della Legge Finanziaria 2007 stabilisce l’obbligo per i soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani di comunicare “*annualmente per via telematica all’Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi*”; il relativo modello di comunicazione dei dati con le specifiche tecniche di trasmissione saranno approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*

convengono quanto segue:

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Protocollo d’intesa e i relativi allegati che costituiscono parte integrante dello stesso, disciplinano i rapporti tra le Parti relativamente all’attività di scambio di informazioni e servizi utili ad una migliore gestione dei rispettivi sistemi impositivi.

## **Art. 2**

### **Informazioni sui soggetti che hanno usufruito delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio**

1. L’Agenzia fornisce al Comune le informazioni indicate nell’allegato 1, relative ai contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ed ai soggetti – persone fisiche e/o giuridiche – che risultano beneficiari dei relativi bonifici. Al primo invio, riferito ai dati attualmente in possesso di Agenzia delle Entrate, seguiranno aggiornamenti annuali.

## **Art. 3**

### **Informazioni sugli accertamenti ICI e TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE**

1. Allo scopo di individuare i contratti di locazione non registrati e le errate e/o omesse indicazioni di reddito da fabbricati inserite in dichiarazione dei redditi, il Comune di Trento fornisce all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trento, i dati disponibili in materia di ICI e TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (previa autorizzazione del soggetto gestore della tariffa), riferiti alle posizioni oggetto di accertamenti e variazioni d’ufficio, anche con riferimento ad immobili abitati da soggetti diversi dal titolare del diritto reale, o da soggetti non residenti nel territorio comunale. La trasmissione dei dati avverrà con modalità telematiche in base alle specifiche inserite all’allegato 2; successivamente al primo inoltro di dati i successivi invii avverranno su richiesta di Agenzia delle Entrate.

## **Art. 4**

### **Durata del Protocollo d’Intesa**

1. Il presente Protocollo d’Intesa ha durata annuale a decorrere dalla data della sua



COMUNE DI TRENTO

sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non intervengano disdette da parte degli enti sottoscrittori.

### **Art. 5**

#### **Modifiche**

1. Le Parti si impegnano a definire con successivo accordo le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio previsti nel presente Protocollo d'Intesa che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge.

Trento, 18 luglio 2007

#### **Agenzia delle Entrate**

Il Direttore della Direzione Provinciale  
del Trentino

dott. *Antonino Gentile*

#### **Comune di Trento**

Il Sindaco

dott. *Alberto Pacher*

Allegati:

- n° 1: dati relativi ai bonifici per ristrutturazioni edilizie;
- n° 2: dati relativi ai controlli ICI e TIA.